



TRIBUNALE DI PISA

Sezione Procedure Concorsuali

Il giudice, Dott.ssa Laura Pastacaldi, letti gli atti della procedura di sovraindebitamento n. 129/2026 R.G. P.U. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del Sig. DANIELE FOGLI;

Esaminato il piano di ristrutturazione dei debiti presentato in data, così come corredato anche dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

letti i chiarimenti ed esaminata la documentazione integrativa depositati in data 20/8/2026;

Rilevato che, ad un vaglio preliminare, la proposta ed il piano risultano ammissibili, in quanto:

- il debitore risulta rivestire la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII;
- la domanda risulta corredata dalla documentazione di cui agli artt. 67 e 68 CCII;
- il consumatore non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- sulla base di quanto attestato nella relazione dell'OCC e in base alla documentazione integrativa, il consumatore non risulta, ad un vaglio preliminare, aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Rilevato che il debitore ha richiesto, ai sensi dell'art. 70, co. 4, CCII, che sia disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e che sia disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio;

Visto l'art. 70 CCII;

P.Q.M.



DISPONE che, a cura dell'OCC, la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale e ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

INVITA i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendo che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA i creditori che, nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione dall'OCC, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo, come indicato nella comunicazione;

DISPONE che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, sentito il debitore, riferisca in ordine alle osservazioni eventualmente presentate e proponga, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente pendenti nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento.

FISSA l'udienza del 18/11/2026 per l'eventuale omologazione e ne dispone lo sostituzione con il deposito di note scritte, per le quali assegna termine fino al giorno stesso, entro le ore 9:00.

Si comunichi.

Pisa, 30/08/2026

Il giudice
dr.ssa Laura Pastacaldi



SEZIONE FALLIMENTARE- SOVRAINDEBITAMENTO

Ricorso ex L. 14/2019 per l'omologazione di piano di rientro

Il sottoscritto **Daniele Fogli**, C.F.FGLDNL79L25G843I, nato a Pontedera (PI), il 25.07.1979, residente in [REDACTED], rappresentato assistito e difeso, in forza di procura alle liti rilasciata su foglio separato, dall' **Avv. Mariahelen Papaleo Rinato** C.F.:PPLMHL89C66F158P del foro di Pisa, con studio in Cascina (PI), via Alberto Profeti n. 7/9, ove è elettivamente domiciliato e presso cui dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notifica relativa al presente procedimento anche a mezzo PEC: avv.mariahelenpapaleo@pec.it

PREMESSO CHE

1. Il ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento, così come definita all'art 67 del D.lgs. 14/2019 (codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza), ricorrendo i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dall'art 67 e seguenti;
2. Il Sig. Fogli si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, con definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle predette obbligazioni;
3. Non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art 74 CCI;
4. Il Sig. Fogli intende avvalersi della procedura di piano del consumatore ex art 69-70 CCI;
5. È stata presentata istanza all'OCC competente per la nomina del Gestore della Crisi ai sensi degli art 356-357 CCI;
6. Il Gestore ha ricevuto tutta la documentazione necessaria e ha redatto la relazione particolareggiata prevista dall'art 70 CCI;
7. Il Sig. Fogli presenta una complessiva posizione debitoria che di seguito si espone e il cui totale accertato è pari a € 126.494,64, cui si aggiungono le spese di procedura pari ad € 4.697,85, comprensive di Iva ed accessori di legge, per un totale complessivo della posizione debitoria pari ad 133.138,86. Tuttavia, all'esito delle verifiche svolte dal Gestore della crisi, Avv. Andrea Lucchesi, mediante l'esame della documentazione prodotta e delle banche dati (centrale rischi banca d'Italia e Sic experian), il passivo è stato ricostruito in misura superiore, risultando pari ad euro 161.588,32, oltre ai costi di procedura.



I. Stato della crisi e ricostruzione storica:

Il Sig. Fogli versa oggi in una condizione di grave sovraindebitamento, determinatasi a seguito del susseguirsi di molteplici eventi intercorsi dal 2023 ad oggi.

La situazione trae origine da un finanziamento contratto in data 13.07.2011 con Agos Ducato S.p.A. per l'importo di € 34.844,87, da rimborsare mediante 90 rate mensili. Dopo alcuni anni di regolare adempimento tramite addebito RID, la società creditrice, con comunicazione del 23 dicembre 2013, dichiarava la decadenza dal beneficio del termine, contestando uno stato di morosità che non trovava riscontro nella condotta del debitore, il quale aveva continuato a pagare fino a pochi mesi prima, omettendo in concreto il pagamento di sole tre rate consecutive. Successivamente, il credito veniva ceduto più volte a società veicolo (Marte SPV S.r.l., Pinzolo SPV S.r.l. e, da ultimo, Marathon SPV S.r.l.), con le relative comunicazioni al debitore. In data 11 gennaio 2023, Hotis Italia S.r.l., mandataria di Marathon SPV S.r.l., comunicava al Sig. Fogli la titolarità del credito e lo invitava al pagamento. Seguivano trattative stragiudiziali per un possibile accordo a saldo e stralcio, tutte infruttuose a causa del mancato accoglimento da parte della creditrice delle proposte formulate dal debitore.

Marathon SPV S.r.l. adiva quindi il Tribunale di Pisa ottenendo il decreto ingiuntivo n. 846/2023, per € 34.706,00 oltre interessi e spese. Il Sig. Fogli, tramite il proprio procuratore, proponeva opposizione eccependo, in via preliminare, la mancanza di valida procura alle liti in capo a Marathon SPV S.r.l. e alla mandataria Hotis Italia S.r.l., con conseguente difetto di legittimazione attiva, e contestando comunque l'infondatezza della pretesa creditoria, essendo parte del finanziamento già regolarmente corrisposto tramite RID. Il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo con numero di procedimento 2876/2023 si è concluso in data 30.04.2026 con sentenza di condanna per il Sig. Fogli: *"PQM Il tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza od eccezione e difesa disattesa o assorbite, così dispone:*

-rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n 846/2023 (R.G. 1877/2023) del 20.06.2023 promossa da Fogli Daniele;

-condanna Fogli Daniele al pagamento, in favore di Hotis italia S.r.l, delle spese di lite, liquidata per l'intero in 3.387,00 per compensi, oltre spese generali 15% CPA ed iva se dovuta".(doc1)

Nel tentativo di far fronte alle ingenti spese legali sostenute e di reperire la liquidità necessaria per formulare proposte transattive ai propri creditori, il Sig. Fogli, confidando di poter progressivamente



riequilibrare la propria situazione economica, si vedeva costretto a contrarre ulteriori finanziamenti che andavano ad aggiungersi alle esposizioni debitorie già esistenti

In particolare:

- in data **27.09.2023** sottoscriveva con **UniCredit S.p.A.** un contratto di finanziamento n. **22403532** per l'importo di **€ 36.729,00**, del quale residua ad oggi un debito pari ad **€ 22.892,17**. Contestualmente sottoscriveva una polizza assicurativa collegata al finanziamento, contratto n. **22406263** del **29.09.2023**, per un premio complessivo di **€ 4.443,00**, (doc2-3)
- in data **27.10.2023** stipulava con **Avvera S.p.A.** un contratto di finanziamento mediante **cessione del quinto dello stipendio**, n. **542039**, per l'importo di **€ 36.600,00**, con scadenza al **25.07.2031** e rimborso mediante trattenuta mensile pari ad **€ 305,00**. Ad oggi il Sig. Fogli è regolarmente adempiente e continua a corrispondere integralmente la rata mensile (doc.4)
- in data **25.06.2024** accendeva un ulteriore finanziamento con **UniCredit S.p.A.**, contratto n. **23224148**, per l'importo di **€ 33.206,40**. Anche in tale occasione veniva sottoscritta la relativa copertura assicurativa, contratto n. **23225578** del **26.06.2024**, per un premio complessivo pari ad **€ 4.251,00**; (doc5-6)
- in data **12.07.2024** stipulava un contratto di finanziamento con **Fiditalia S.p.A.**, n. **0010393056468530**, per l'importo di **€ 5.188,57**; (doc7)
- infine, in data **20.02.2025**, sottoscriveva un ulteriore contratto di finanziamento con **UniCredit S.p.A.**, n. **23965593**, per l'importo di **€ 9.250,08**. (doc8)

Tali finanziamenti venivano contratti esclusivamente nel tentativo di far fronte alle pregresse esposizioni debitorie, alle spese legali sostenute e alle ordinarie esigenze di sostentamento del nucleo familiare, senza alcuna finalità speculativa o voluttuaria, determinando tuttavia un progressivo aggravamento della situazione di sovraindebitamento in cui il ricorrente è successivamente venuto a trovarsi.

Una simile condotta da parte dell'istituto bancario risulta contraria ai principi di sana e prudente gestione di cui all'art. 5 TUB e agli obblighi di valutazione del merito creditizio previsti dall'art. 124 bis TUB, nonché in contrasto con i criteri di diligenza qualificata ex art. 1175 c.c. La banca, infatti, pur conoscendo la situazione reddituale del cliente (busta paga di circa € 1.800,00 – di cui 350,00



euro detratti per la cessione del quinto AVVERA), ha continuato a concedere nuovi finanziamenti, contribuendo oggettivamente alla creazione di una condizione di sovraindebitamento

Parallelamente, la situazione familiare del Sig. Fogli mutava sensibilmente. Legato da una relazione more uxorio con la [REDACTED] egli formava un nuovo nucleo familiare e, in data [REDACTED] nasceva a [REDACTED] il figlio [REDACTED] (doc. 9). Inoltre, la Sig.ra [REDACTED] aveva una figlia nata da precedente relazione, la minore [REDACTED] integralmente mantenuta dal Sig. Fogli poiché il padre naturale non versa il mantenimento da tempo, condotta per la quale la Sig.ra [REDACTED] ha sporto denuncia-querela per violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p. (doc. 10). L'aumento del carico familiare e delle spese di sostentamento ha ulteriormente inciso sulla capacità economica del ricorrente.



Dall'esame degli estratti conto degli ultimi tre anni emerge, inoltre, che il Sig. Fogli sostiene importanti spese alimentari a beneficio dell'intero nucleo familiare, comprensive anche dei costi per il mantenimento degli animali domestici (un cane e un gatto). Le spese ammontano a:

- € 13.233,73 per l'anno 2023 (doc13);
- € 17.148,02 per l'anno 2024 (doc14);



- € 8.780,10 per il 2025 (doc15),

A ciò si sommano i costi per i continui spostamenti necessari sia per recarsi al lavoro sia per accompagnare [REDACTED] con una spesa mensile media di € 500,00 per carburante, oltre alle spese per assicurazione del veicolo e manutenzione straordinaria. Nel mese di agosto 2025, il ricorrente sosteneva la spesa di € 1.476,20 per la sostituzione del motore del proprio veicolo. (doc 16)

A fine 2024, il ricorrente è stato inoltre costretto a trasferire il proprio nucleo familiare presso un immobile in locazione sito in [REDACTED] (doc17). In precedenza, infatti, il Sig. Fogli, la compagna e i due minori vivevano presso l'abitazione del padre, [REDACTED] [REDACTED] immobile di proprietà di quest'ultimo e per 1/4 del ricorrente a seguito di successione *mortis causa* della madre. [REDACTED]

[REDACTED]

Per far fronte alle spese familiari e alle rate dei finanziamenti concessi da Unicredit Banca- rispetto ai quali il ricorrente non ha mai omesso una sola rata- salvo che da dicembre 2025- il Sig. Fogli si trovava a sostenere un esborso mensile complessivo di € 1.607,00, cui si aggiungono tutte le ulteriori spese ordinarie (utenze, spese alimentari, TARI, ecc), integralmente a suo carico. La compagna

[REDACTED]

Per riuscire a far fronte alle esigenze quotidiane del proprio nucleo familiare, nonché a sostenere alcune spese straordinarie e imprevedibili, il Sig. Fogli si vedeva costretto a ricorrere ad ulteriori forme di finanziamento. Infatti, a causa delle numerose rate mensili già gravanti sul proprio stipendio, una volta effettuati i relativi pagamenti non residuavano somme sufficienti per far fronte alle ordinarie spese di mantenimento della famiglia né agli imprevisti che nel tempo si sono verificati. In particolare, il ricorrente era costretto a ricorrere ai seguenti ulteriori finanziamenti:



1. **Cofidis S.p.A.** – contratto del **03.12.2021**, per un importo di **€ 1.237,01**, destinato all'acquisto di materiale scolastico per i figli (**doc. 20**);
2. **Cofidis S.p.A.** – contratto di credito revolving del **09.01.2023**, per un importo di **€ 2.214,50** (**doc. 21**);
3. **Cofidis S.p.A.** – contratto del **12.03.2025**, per un importo di **€ 6.433,10**, acceso per sostenere i lavori di ristrutturazione del bagno dell'abitazione familiare, resisi necessari per le gravi patologie del minore Alessio (**doc. 22**);
4. **Cofidis S.p.A. – Pago Credit** – contratto del **09.05.2025**, per un importo di **€ 3.287,22**, destinato a sostenere le spese veterinarie per il cane di famiglia, Marley, che necessitava di cure mediche. L'animale di famiglia, oltre ad essere un membro effettivo del nucleo familiare, ha un legame particolare con il minore Alessio, il quale grazie all'animale ha avuto numerosi cambiamenti comportamentali (**doc. 23**).

Anche tali finanziamenti non venivano contratti per finalità voluttuarie o superflue, bensì per far fronte a esigenze concrete, essenziali e imprevedibili del nucleo familiare, che il Sig. Fogli non era più in grado di sostenere con il solo reddito da lavoro, ormai assorbito quasi integralmente dal pagamento delle rate dei finanziamenti già in essere.

Sotto il profilo giuridico, la posizione del Sig. Fogli si colloca pienamente nell'ambito della **crisi da sovraindebitamento** di cui alla l. 3/2012 e ora al Codice della Crisi (d.lgs. 14/2019), poiché la condotta degli intermediari finanziari, in particolare UniCredit Banca appare in contrasto con i doveri di valutazione del merito creditizio, responsabile di aver concesso numerosi finanziamenti senza neanche valutare il rapporto rate-reddito. La concessione reiterata di prestiti a un soggetto già sovraesposto, senza adeguata istruttoria e senza considerare il rapporto tra reddito e indebitamento, integra una pratica contraria ai principi di prudenza bancaria e può determinare responsabilità dell'intermediario per violazione delle norme sulla trasparenza e sulla sana gestione del credito.

II. Meritevolezza dell'istante:

Il ricorrente non si trova in alcuna delle condizioni ostative previste dalla normativa sul sovraindebitamento per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. In particolare, il Sig. Fogli non risulta assoggettato ad altre procedure concorsuali, né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure regolate dalla L. 3/2012 o dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Egli, inoltre, non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti





STUDIO LEGALE

Via Profeta n. 79
56023 Navacchio, L'Ascina (PI)

Avv. Mariahelen Papaleo Rinato

Avvocato penalista e civilista

P.Iva 03837270838

C.F. PPI MHL89C 66F158P

E-mail: mariahelenpapaleorinato@gmail.com

Pec: avv.mariahelenpapaleo@pec.it

☎ +39 329 6281518

alla domanda, come risulta dalla documentazione acquisita dal Gestore della Crisi, dalle visure protesti, PRA, catastale e ipotecaria, nonché dai certificati rilasciati dall'Autorità giudiziaria territorialmente competente.

Il sovraindebitamento del ricorrente trae origine da un insieme di condizioni sopravvenute e non imputabili alla sua volontà, che hanno determinato uno squilibrio finanziario non più sostenibile, nonostante gli sforzi compiuti per far fronte alle obbligazioni assunte. Il Sig. Fogli, infatti, ha sempre onorato i propri impegni sino a quando la situazione familiare, economica e sanitaria è divenuta oggettivamente insostenibile.

Il ricorrente è l'unica fonte stabile di reddito per il nucleo familiare, composto dalla compagna – disoccupata – dalla figlia minore della stessa, interamente mantenuta dal Sig. Daniele Fogli a causa

A ciò si aggiungono ulteriori spese impreviste e necessarie, quali il trasferimento presso un immobile locato, resosi imprescindibile per la convivenza con il padre ultraottantenne del ricorrente, affetto da [redacted] con corresponsione di canone, deposito cauzionale e costi di sistemazione. Anche le spese di trasporto, rese indispensabili per il lavoro del ricorrente e per le cure del figlio disabile, hanno inciso in maniera significativa sul bilancio familiare. Nonostante tale complessivo aggravio economico, il Sig. Fogli ha sempre dimostrato una ferma volontà di adempiere alle obbligazioni assunte, come dimostrato dal fatto che **non è mai stata omessa una sola rata dei finanziamenti**, pur a costo di contrarre ulteriori prestiti nel tentativo- rivelatosi poi insostenibile- di far fronte ai debiti già in essere. Solo a decorrere dal mese di **dicembre 2025** il Sig. Fogli non è stato più in grado di far fronte al regolare pagamento delle rate dei finanziamenti. Tale situazione è dipesa esclusivamente dal grave peggioramento delle proprie condizioni di salute, che lo ha costretto ad assentarsi dal lavoro per circa **otto mesi** a seguito di [redacted]

Durante tale periodo il ricorrente ha percepito esclusivamente le indennità corrisposte dall'INPS, di importo notevolmente inferiore rispetto alla normale retribuzione mensile di circa € 1.800,00, con una significativa riduzione delle entrate disponibili, infatti nel mese di gennaio 2026 la retribuzione si era ridotta dapprima a 1.126 fino ad raggiungere la somma di euro 962,00. (doc24-25.) La drastica



MHP

STUDIO LEGALE

Via Profeti n. 7/9
56023 Navacchio, Cascina (PT)

Avv. Mariahelen Papaleo Rinato

Avvocato penalista e civilista

P.Iva 03837270838

C.F. PPLMHL89C66F158P

✉ mariahelenpapaleorinato@gmail.com

✉ Pec: avv.mariahelenpapaleo@pec.it

☎ 0573 939 329 6281518

contrazione del reddito ha determinato il definitivo venir meno della capacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte. Il Sig. Fogli si è così trovato, suo malgrado, nella necessità di destinare le limitate risorse economiche disponibili al soddisfacimento delle esigenze primarie del proprio nucleo familiare, quali l'alimentazione, le utenze domestiche e le altre spese indispensabili per la vita quotidiana, non essendo più materialmente in grado di sostenere, al contempo, anche il pagamento delle rate dei finanziamenti.

La causa dell'incapacità attuale del debitore di adempiere va quindi ricercata **non in comportamenti colposi o impropri del ricorrente**, bensì nel sopravvenire di condizioni personali e familiari gravi e imprevedibili, nonché nell'oggettiva sproporzione tra reddito disponibile e carico finanziario complessivo, reso ancor più gravoso dalla necessità di garantire al figlio disabile cure adeguate e una vita dignitosa.

Il Sig. Fogli ha dunque agito sempre con correttezza, diligenza e senso di responsabilità, ponendo in essere ogni tentativo utile per condurre una vita familiare dignitosa e adempiere ai propri obblighi, sino a quando tale obiettivo è divenuto economicamente impossibile. La situazione debitoria attuale deriva da cause indipendenti dalla sua volontà, dalle accresciute esigenze economiche del nucleo familiare, dall'elevato costo delle terapie, dell'assistenza necessaria al figlio minore e dalla riduzione della propria retribuzione, causata da una malattia di ben 8 mesi. (**doc 26-27**) Per tali ragioni, il ricorrente risulta **pienamente meritevole** ai fini dell'accesso alla procedura di composizione della crisi, avendo sempre dimostrato una condotta improntata alla buona fede, alla trasparenza e all'adempimento, ed essendo l'attuale incapacità di soddisfare integralmente i creditori conseguenza diretta delle imprescindibili esigenze di vita della propria famiglia e dei gravi fatti sopravvenuti.

III. Beni immobili e mobili intestati al Sig. Fogli

Il Sig. Daniele Fogli risulta proprietario della quota del 25 % di un immobile sito nel Comune di Buti, indentificato al Catasto Fabbricati al foglio 14, particelle 135 sub 1 e 139 sub 2, categoria A/4, classe 4, consistenza 6 vani, superficie catastale complessiva pari a mq. 101, con rendita di € 402,84.

Si tratta di un fabbricato ad uso abitativo risalente agli anni '40/'50, composto da locali accessori al piano terra, ingresso e scala al piano primo e appartamento al piano secondo, articolato in cucina-soggiorno, due camere, bagno e ripostiglio. L'immobile risulta rifinito e dotato degli impianti elettrico, idrico e di riscaldamento, con condizioni manutentive ordinarie.

Il tecnico incaricato, applicando il criterio comparativo sulla base dei valori medi della zona (abitazioni civili comprese tra € 1.100 e € 1.200/mq) e applicando un deprezzamento del 20-30% per



MHP

STUDIO LEGALE

Via Profeta n. 79
56023 Navacchio, Cascina (PI)

Avv. Mariahelen Papaleo Rinato

Avvocato penalista e civilista

P.iva 03837270838

C.F. PPLMHL89C66F158P

E-mail: mariahelenpapaleorinato@gmail.com

Pec: avv.mariahelenpapaleo@pec.it

☎ 0571 329 6281518

stato e contrattazione, ha determinato un valore congruo di € 800/mq. Ne consegue un valore complessivo pari a € 80.800, arrotondato ad € 80.000 (**doc28**)

Il Sig. Fogli, essendo comproprietario per la quota del 25%, detiene un valore pari ad € 20.000,00. Tuttavia, tale compendio immobiliare deve essere escluso dalla presente procedura di sovraindebitamento. In primo luogo, sull'immobile grava il diritto di uso e di abitazione del padre, Sig. Silvano Fogli, quale coniuge superstite della de cuius. Ne deriva che l'immobile non è liberamente commerciabile e che il valore della nuda proprietà residua è drasticamente inferiore, oltre ad essere di fatto inutilizzabile da chiunque non sia il titolare del diritto reale di godimento.

In secondo luogo il ricorrente non ha mai ipotecato la sua quota dell'immobile né lo ha mai utilizzato quale garanzia reale per finanziamenti, proprio allo scopo di mantenerlo intatto e fruibile per il padre, oggi anziano e affetto da condizioni di salute precarie. La preservazione dell'immobile costituisce dunque esigenza primaria familiare e rientra nell'alveo dei beni non liquidabili nell'ambito della presente procedura, anche alla luce del principio di proporzionalità e della tutela del nucleo familiare. Nell'ipotesi meramente astratta in cui si ritenesse il bene alienabile come unico lotto, il valore stimato ammonterebbe complessivamente ad € 80.000. Qualora tale importo fosse posto quale base d'asta, l'offerta formulabile da eventuali interessati, ridotta della quota pari al 25%, corrisponderebbe ad € 20.000. Ove l'immobile non venisse aggiudicato alla prima asta, la vendita successiva subirebbe un abbattimento del 25%, con nuova base pari ad € 60.000 e conseguente valore della quota del ricorrente ridotta ad appena € 15.000, cui seguirebbero le ulteriori riduzioni tipiche delle aste deserte successive. Si rammenta inoltre che, secondo i dati statistici nazionali, una procedura esecutiva immobiliare ha una durata media di cinque anni e richiede almeno cinque tentativi di vendita annuali, con inevitabile incremento dei costi a carico del creditore privilegiato (pubblicità legale, compenso del delegato alle vendite, attività amministrative, spese di gestione), con la conseguenza che la soddisfazione del credito sarebbe significativamente inferiore rispetto alla proposta formulata nell'ambito della presente procedura.

Le considerazioni che precedono sono volte a evidenziare come la liquidazione del bene non solo sarebbe pregiudizievole per il nucleo familiare del ricorrente e per il padre superstite titolare del diritto di abitazione, ma risulterebbe **persino antieconomico per i creditori**, i quali riceverebbero una soddisfazione inferiore rispetto a quella garantita dalla proposta formulata nel piano.

Il sig. Daniele Fogli, infine, non possiede altri beni immobili o mobili registrati suscettibili di liquidazione, sicché l'unico cespite teoricamente valorizzabile deve, per le ragioni qui sopra esposte, ritenersi escluso dalla massa attiva.



IV. Altri debiti

Il Sig. Fogli presenta, inoltre, ulteriori esposizioni debitorie di natura tributaria e relative alle utenze domestiche. In particolare, risultano iscritte a suo carico cartelle di pagamento emesse dall'**Agenzia delle Entrate-Riscossione** per un importo complessivo pari ad **€ 3.089,65 (doc. 29)**.

A tali passività si aggiungono i debiti maturati nei confronti dei fornitori di energia elettrica e, segnatamente:

- nei confronti di **6 Sei Servizio Energetico Italiano S.p.A.**, per un importo complessivo pari ad **€ 689,25 (doc. 30)**;
- nei confronti di **Enel Energia S.p.A.**, per un importo complessivo pari ad **€ 1.946,37 (doc. 31)**.

Tali ulteriori esposizioni debitorie costituiscono un'ulteriore conseguenza della grave situazione di difficoltà economica nella quale il Sig. Fogli è progressivamente precipitato a seguito della drastica riduzione del reddito e del conseguente venir meno della capacità di far fronte regolarmente a tutte le obbligazioni assunte.

V. Situazione patrimoniale dell'istante

Il Sig. Daniele Fogli è dipendente

☐ Dall'esame dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi fiscali emerge quanto segue:

- Anno 2023: un reddito lordo € 23.769,84; ritenute IRPEF € 3.345,33; reddito netto percepito € 20.424,51 (**doc 32**)
- Anno 2024: reddito lordo pari ad € 25.487,91; ritenute IRPEF € 3.867,00; reddito netto € 21.620,91 (**doc33**)
- Anno 2025: reddito lordo € 24.123,18; ritenute IRPEF € 3.239,66; reddito netto € 20.883,52 (**doc 34**);
- Anno 2026: reddito lordo € 24.792,26; ritenute IRPEF € 3.504,26; reddito netto € 21.287,57 (**doc35**)

Dall'esame delle più recenti buste paga emerge che il Sig. Fogli, in condizioni lavorative ordinarie, percepisce una retribuzione mensile pari a circa **€ 1.800,00**, cui si aggiungono le indennità di trasferta e quelle per il maneggio del denaro. Tuttavia, a decorrere dal mese di **settembre 2025**, il ricorrente è stato colpito da rilevanti problematiche di natura fisica che hanno comportato periodi di ridotta capacità lavorativa e una conseguente e significativa diminuzione della retribuzione percepita. In



MHP

STUDIO LEGALE

Via Profeti n° 9
56023 Navacchio, Cascina (PI)

Avv. Mariahelen Papaleo Rinato

Avvocato penalista e civilista

P.Iva 03837270838

C.F. PPLMHL89C66F158P

✉ mariahelenpapaleorinato@gmail.com

✉ Pec: avv.mariahelenpapaleo@pec.it

☎ +39 329 6281318

alcuni mesi, infatti, lo stipendio si è ridotto fino a circa € 800,00. Soltanto nel mese di **aprile 2026** il Sig. Fogli ha potuto riprendere la normale attività lavorativa, tornando a percepire la retribuzione ordinaria. Tuttavia, il lungo periodo di riduzione del reddito aveva ormai definitivamente compromesso il già precario equilibrio economico del nucleo familiare, determinando l'accumulo di insoluti e l'impossibilità di recuperare la regolarità nei pagamenti (cfr. doc 22 bis). Per tale ragione, a partire dal mese di **dicembre 2025**, il Sig. Fogli è stato costretto a sospendere il pagamento della quasi totalità delle rate dei finanziamenti in essere, riuscendo a mantenere esclusivamente il versamento della rata relativa al finanziamento **Avvera**, assistito da cessione del quinto dello stipendio, la cui trattenuta continuava ad essere operata direttamente dal datore di lavoro. Il ricorrente si è, pertanto, trovato nella condizione di dover destinare le limitate risorse economiche residue al sostentamento proprio e della propria famiglia e alle indispensabili spese di vita quotidiana, non essendo più materialmente in grado di far fronte anche al pagamento delle ulteriori rate dei finanziamenti.

Il ricorrente è titolare dei seguenti conti correnti:

1. Conto corrente UniCredit Banca, con IBAN IT 33F 0200814006000421021881; (**doc36**)
2. PostePay, con IBAN IT70V 36081051382355099635512; (**doc 37**)
3. Carta Buddy intestata a Noemi Pasqualetti (carta collegata al conto corrente Unicredit del Sig. Fogli), con IBAN IT42A02008329740018827228781 (**doc 38**)
4. Conto corrente BNL, con IBAN IT07D0100514000000000006123 (**doc39**)

Pertanto, la somma complessiva messa a disposizione dei creditori sarà pari a € 250,00 mensili per 60 mesi. Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse comunque di procedere alla liquidazione della quota del ricorrente, il padre, **sig. Silvano Fogli, il quale sottoscrive il presente ricorso a tutti gli effetti di legge, ha dichiarato sin d'ora la propria disponibilità ad esercitare il diritto di prelazione, impegnandosi ad acquisire la quota medesima mediante pagamento rateale di € 5.000 annui (dal 1° gennaio 2027) per quattro anni, per un totale di euro 20.000,0, così da mantenere l'immobile nell'esclusiva titolarità familiare e da evitare ulteriori costi, ritardi e pregiudizi derivanti alla procedura dall'avvio di una vendita forzata**

Il conferimento delle somme proposte è stato determinato in misura tale da risultare sostenibile per il ricorrente, garantendogli comunque un reddito residuo sufficiente a far fronte alle esigenze di vita incompressibili del proprio nucleo familiare.

Tale residuo si mantiene in linea con i parametri ISTAT relativi al minimo vitale, sotto i quali il nucleo scivolerebbe nella soglia di povertà rendendo impossibili sostenere l'impegno assunto con la



presente procedura a favore dei creditori. La proposta, pertanto è calibrata in modo da contemperare l'esigenza di assicurare creditori la miglior soddisfazione possibile, con la tutela dei bisogni fondamentali della famiglia del ricorrente, nel rispetto dei principi di proporzionalità e sostenibilità richiesti dalla normativa sul sovraindebitamento

Tutto ciò premesso il Sig. Daniele Fogli, ut supra rappresentanto, assistito e difeso

CHIEDE

Al codesto Ill.mo Giudice adito Voglia:

1. Ammettere il Sig. Daniele Fogli Il procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli art 69-74 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 14/2019);
2. Omologare il piano del consumatore secondo la proposta predisposta dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC), di Pisa, corredata dalla relazione particolareggiata del gestore della Crisi redatta dall'art 74 CCII;
3. Accertare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di cui alle art 67 e 69 CCII;
4. Dichiarare l'assenza di condizioni di inammissibilità previste dall'art 74 CCII;
5. Ritenere il Sig. Daniele Fogli meritevole ai sensi dell'art 69, commi 1 e 2, CCII, in quanto il sovraindebitamento non è stato determinato con colpa grave, malafede o frode e lo stesso ha sempre tenuto una condotta improntata alla massima collaborazione e trasparenza;
6. Disporre, ai sensi degli art 70 e 71 CCII, la sospensione di ogni azione esecutiva e cautelare individuale promossa o promuovibili nei confronti del ricorrente, nonché la sospensione della trattenuta relativa alla cessione del quinto dello stipendio, affinché il debitore possa destinare integralmente le risorse previste dal piano al soddisfacimento della massa dei creditori;
7. Prendere atto che il Sig. Daniele Fogli mette stabilmente a disposizione della procedura la somma complessiva di € 259,00 mensili per 60 mesi, quale importo destinato al soddisfacimento dei creditori secondo le modalità indicate nel piano predisposto dall'Organismo di Composizione della Crisi;
8. Accertare che l'immobile sito a Buti, indentificato al Catasto Fabbricati al foglio 14, particelle 135 sub 1 e 139 sub 2, categoria A/4, classe 4, consistenza 6 vani, superficie catastale complessiva pari a mq. 101, con rendita di € 402,84, del valore complessivo stimato in euro 80.000,00 debba essere escluso dalla presente procedura per le ragioni di cui in premessa;



- 9 In via graduata e subordinata, nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenga di ricomprendere nella procedura la quota del 25% dell'immobile di proprietà del ricorrente, prendere atto della dichiarazione resa dal Sig. Silvano Fogli, con la quale lo stesso manifesta sin d'ora la propria irrevocabile disponibilità ad esercitare il diritto di prelazione mediante acquisto della quota del figlio, impegnandosi a corrispondere la somma complessiva di euro 20.000,00, mediante pagamento rateale di euro 5.000,00 annui, con decorrenza 1° gennaio 2027 e per la durata di quattro anni.

Dichiarazione del Sig. Silvano Fogli

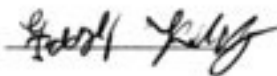
Il sottoscritto **Silvano Fogli**, C.F.:FGLSVN44L24L850Y, nato a Vicopisano (PI) il 24.07.1944 e residente in [REDACTED]

DICHIARA

di aver preso visione del presente ricorso e, **nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenga di ricomprendere nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore la quota indivisa di proprietà del Sig. Daniele Fogli**, manifesta sin d'ora la propria **irrevocabile disponibilità** ad esercitare il diritto di prelazione e ad acquistare la predetta quota per il valore di **€ 20.000,00**, impegnandosi a corrispondere tale importo mediante pagamento rateale di **€ 5.000,00 annui**, con decorrenza dal **1° gennaio 2027**, per complessivi quattro anni, così da mantenere l'immobile nell'esclusiva titolarità familiare ed evitare i maggiori costi, i ritardi e il depauperamento del valore che deriverebbero dalla vendita forzata della quota indivisa.

La presente dichiarazione viene resa ai fini della valutazione della convenienza del piano e costituisce impegno formale assunto nei confronti della procedura e dell'Ill.mo Tribunale.

Silvano Fogli



Vera è autentica

Avv. Mariahelen Papaleo Rinato



Si allega la seguente documentazione

Doc1 sentenza del Tribunale di Pisa in opposizione al decreto ingiuntivo;

Doc2 contratto di finanziamento Unicredit numero 22403532;

Doc3 polizza assicurativa Unicredit numero 22406263;

Doc4 cessione del quinto con AVVERA;

Doc5 contratto di finanziamento Unicredit numero 23224148;

Doc6 polizza assicurativa Unicredit numero 23225578;

Doc7 contratto di finanziamento Fidelity;

Doc8 contratto di finanziamento Unicredit numero 23965593;

Doc9 estratto dell'atto di nascita di [REDACTED]

Doc10 denuncia querela per [REDACTED]

Doc11 [REDACTED]

Doc12 [REDACTED]

Doc13 estratto conto corrente 2023;

Doc14 estratto conto corrente 2024;

Doc15 estratto conto corrente 2025;

Doc16 fattura della riparazione auto;

Doc17 Contratto di locazione;

Doc18 patologie di Silvano Fogli;

Doc19 ISEE Tiziana Simili;

Doc20 Cofidis per acquisito materiale scolastico;

Doc21 Cofidis revolving;

Doc22 Cofidis per ristrutturazione bagno;



MHP

STUDIO LEGALE

Via Provera n. 10
80023 NAVECCHIO, Caserta (IT)

Avv. Mariahelen Papaleo Rinato

Avvocato penalista e civilista

P.Iva 03837270838

C.F. PPMH89C66F158P

✉ mariahelenpapaleorinato@gmail.com

✉ Pec: avv.mariahelenpapaleo@pec.it

☎ +39 320.6281518

Doc23 Cofidi per il cane Marley.

Doc24 Buste paghe da settembre 2025 a dicembre 2025.

Doc25 Buste paghe da gennaio 2026 a giugno 2026.

Doc26 Referto ospedaliero.

Doc27 estratto INPS della malattia

Doc28 perizia di stima dell'immobile.

Doc29 Debiti agenzia delle entrate.

Doc30 Debiti con 6SEI Servizio energetico italiano.

Doc31 Debiti con Enel energia.

Doc32 CUD 2023.

Doc33 CUD 2024.

Doc34 CUD 2025.

Doc35 CUD 2026.

Doc36 conto corrente Unicredit.

Doc37 Postepay.

Doc38 Carta Buddy.

Doc 39 conto corrente BNL.

Con Osservanza

Avv. Mariahelen Papaleo Rinato

